



Il Supporto per la formazione e il lavoro

1. DEFINIZIONE

Il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, recante *“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”*, istituisce il **Supporto per la Formazione e il Lavoro** e l’**Assegno di Inclusione** (d’ora in avanti denominati SFL e ADI), rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2024.

Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante **la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate** (art. 12 del D.L. 48/23 convertito con modificazioni dalla L. 85/23).

Nelle misure del SFL **rientrano anche il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività**. Questi ultimi si configurano quali progetti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 5 bis del D.L. 48/23 convertito dalla L. 85/23).

Il SFL prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa sopra indicate, pari ad un **importo mensile di 350 euro**. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un **limite massimo di 12 mensilità, mediante bonifico mensile da parte dell’INPS**, ed è **condizionato all’effettiva partecipazione** alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale.

Il SFL è **incompatibile** con il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

2. I BENEFICIARI

Il SFL si rivolge ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non hanno i requisiti per accedere all'ADI.

3. I REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA

Ai fini dell'accesso alla prestazione i richiedenti il SFL devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i requisiti di seguito descritti.

Innanzitutto, i richiedenti devono possedere **requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza** come descritti dall'art. 2 comma 2, lett. a) del DL 48/23 convertito con modificazioni dalla L. 85/23. In particolare, il richiedente deve essere alternativamente:

- cittadino italiano o di un altro Paese dell'UE;
- familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale.

Possiedono i requisiti di soggiorno necessari per accedere alla prestazione anche i soggetti in possesso del certificato dello *status* di apolide ai sensi del D.P.R. n. 572/93.

Inoltre, il **richiedente**, al momento della presentazione della domanda, deve essere **residente in Italia da almeno cinque anni**, di cui **gli ultimi due in modo continuativo**.

Il requisito della residenza deve persistere per tutta la durata di fruizione del beneficio.

Nella domanda è richiesta la conferma del possesso dei REQUISITI DI CITTADINANZA, SOGGIORNO E RESIDENZA.

Il **richiedente** deve, altresì, possedere congiuntamente i **seguenti requisiti economici**.

- **ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000** annui.
- Valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE.

- **Patrimonio immobiliare** in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a **30.000 euro**, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a **150.000 euro**.
- **Patrimonio mobiliare** (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
 - ✓ **6.000 euro** per i nuclei composti da un solo componente;
 - ✓ **8.000 euro** per i nuclei composti da due componenti;
 - ✓ **10.000 euro** per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

Questi massimali sono **incrementati** di:

- ✓ **5.000 euro** per ogni componente con **disabilità**;
 - ✓ **7.500 euro** per ogni componente in condizione di **disabilità grave** o di **non autosufficienza** presente nel nucleo.
- **Non avere** nel nucleo familiare alcun componente **intestataro a qualunque titolo o nella piena disponibilità di**:
 - ✓ **autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc** o **motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc**, immatricolati per la prima volta **nei 36 mesi antecedenti** la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
 - ✓ **navi o imbarcazioni** da diporto ai sensi dell'art. 3 co. 1 D.lgs. n. 171/2005, nonché **aeromobili di qualsiasi genere**.

Ulteriori requisiti che il richiedente deve possedere in fase di presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione sono:

- **non essere sottoposto a misura cautelare personale**, a misura di prevenzione, e **non avere sentenze definitive di condanna** o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- **non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie**, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 604 del 1966;
- **assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione**, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.

Nella domanda è richiesta la conferma del possesso dei REQUISITI ECONOMICI.

4. LA PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO

La domanda di SFL può essere presentata all'INPS, a partire dal 1° settembre 2023, in modalità telematica:

- attraverso il sito internet istituzionale dell'INPS (www.inps.it), accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica all'apposita sezione dedicata al SFL;
- tramite gli Enti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 1° settembre 2022 e presso i Centri di Assistenza Fiscale a partire dal 1° gennaio 2024.

Oltre ai dati anagrafici e di contatto, nella domanda è richiesta la conferma del possesso di tutti i requisiti di accesso alla misura, del rispetto degli impegni, con l'indicazione delle modalità di pagamento.

A seguito della presentazione della domanda, il richiedente deve **confermare la propria iscrizione sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale (SIISL)**, al fine di **sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD)**, autorizzando la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l'Impiego (CPI), alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.150/2015.

All'esito della verifica positiva della richiesta da parte dell'INPS e della sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per **la stipula del Patto di Servizio Personalizzato**.

Nel Patto di Servizio Personalizzato, sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione individuate dal beneficiario.

Il Patto di Servizio Personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere eseguita tramite la piattaforma del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari.

A seguito della stipulazione del patto di servizio, l'interessato potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro oppure essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

L'interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso il SIISL, le sue preferenze.

5.OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei redditi, del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori soglia.

Ove nel corso di fruizione del beneficio sia intervenuta una variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata, pena sempre la decadenza dal beneficio.